

Trattamento fiscale dell'investimento in crypto-valute

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI

Trattamento fiscale dell'investimento in crypto-valute

- L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 72/E del 2016, ha assimilato il cambio delle valute virtuali:
 - ❑ ai fini IVA, alla stregua di operazioni esenti, in base al dettato dell'art. 10, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972 che dispone l'esenzione per le sole valute legali;
 - ❑ ai fini IRPEF, al trading di valute estere che genera redditi diversi assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% solo ove risulti integrata la finalità speculativa, ossia qualora contestualmente:
 - i. siano *"realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti"* (art. 67, comma 1, lettera c-quater, TUIR);
 - ii. *"nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (€ 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui"* (art. 67, comma 1-ter, TUIR).

Trattamento delle crypto-valute ai fini IVA

- Secondo la Corte di Giustizia UE, il cambio delle valute tradizionali in valuta virtuale costituisce una **prestazione di servizi** ai sensi dell'art. 24 della direttiva IVA, non potendo le valute virtuali essere assimilate ai beni materiali di cui all'art. 14 della direttiva IVA.
- Più specificamente, nell'ambito delle prestazioni di servizi, la Corte di Giustizia UE (sentenza 22 ottobre 2015, C-264/14) ha dapprima escluso che il cambio di valuta tradizionali in valuta virtuale possa essere assimilato alle operazioni relative:
- - *"ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali"*, esentati dal tributo ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA; tale disposizione, infatti, riguarda servizi o strumenti che operano al fine di trasferire denaro e non copre le operazioni che coinvolgono il denaro stesso;
- - *"alle quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli"*, esentati dal tributo ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, poiché la valuta virtuale non conferisce alcun diritto di proprietà o altro diritto di natura analoga.
- Pertanto, la Corte ha ritenuto il trading di valute virtuali sia **esentato dal tributo** ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, il quale fa riferimento alle operazioni *"relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici"*.

Trattamento delle crypto-valute ai fini IVA

- Nel qualificare il trading delle valute virtuali, l'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 72/E del 2016) ha evidenziato che: *"La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge"*.
- Ai fini IVA, pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha assimilato il cambio delle valute virtuali in valute tradizionali alla stregua di operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972 il quale riguarda *"le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambi"*.
- Si fa notare che l'art. 135, lettera e), direttiva n. 2006/112/CE prevede una nozione di esenzione più ampia rispetto alla disposizione nazionale, la cui formulazione non consente di stabilire se la stessa debba applicarsi esclusivamente a operazioni riguardanti le valute tradizionali ovvero anche quelle valute di altra natura.

Trattamento delle crypto-valute ai fini IRPEF

- Ai fini IRPEF, l'Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione ha assimilato il trading di valute virtuali a quello delle valute estere che genera redditi diversi assoggettati all'**imposta sostitutiva del 26%** solo ove risulti integrata la finalità speculativa, ossia qualora contestualmente siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti e nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a **51.645,69 euro** per almeno sette giorni lavorativi continui.
- Secondo la dottrina maggioritaria, la giacenza media va verificata non solo con riferimento alle valute virtuali detenute, ma anche considerando l'importo delle valute estere tradizionali a disposizione del contribuente.
- Dall'assimilazione delle criptovalute alle valute estere consegue che per le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di criptovalute detenute su depositi e conti correnti non è ammesso l'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato in quanto l'art. 6, lettera c-ter, D.Lgs. n. 461/1997 non la prevede.
- Anche prescindendo dall'assimilazione delle valute digitali a quelle estere, si ritiene che le plusvalenze rivenienti dalle prime ricadano comunque tra i redditi diversi: *"realizzati mediante [...] rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di carattere finanziario"* (art. 3, lettera c-quinquies, D.Lgs. 461/1997) soggetti a imposta sostitutiva del 26% senza alcuna franchigia (art. 5, D.Lgs. 461/1997) quali redditi diversi di matrice finanziaria.

Trattamento delle crypto-valute ai fini del monitoraggio

- Posta la natura finanziaria dei redditi diversi rivenienti da valute estere, occorre valutare se il possesso delle crypto-valute sia o meno soggetto alla disciplina sul monitoraggio fiscale. In base a tale normativa *“le persone fisiche [...] residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”* (art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990).
- Al riguardo, occorre rilevare che se, da un lato, le valute virtuali non costituiscono attività detenute all'estero, dall'altro, la finalità del monitoraggio fiscale è di dare concreta attuazione al principio della **world wide taxation**; pertanto, ove l'attività finanziaria non sia depositata in Italia si ritiene comunque che la disciplina in esame trovi applicazione.
- In sede di risposta ad interpello (risposta all'interpello n. 956-39/2018), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali [...] anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 - “Altre attività estere di natura finanziaria” [...] Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale”*.

Trattamento delle crypto-valute ai fini del monitoraggio

- L'Agenzia delle Entrate non specifica quale **“codice Stato estero”** indicare nel quadro RW. Nel caso in cui le criptovalute siano detenute per il tramite di un **exchange**, si potrebbe indicare il codice del Paese presso cui si trova il conto corrente estero della piattaforma sul quale è stato trasferito il denaro successivamente convertito in valuta virtuale. Invece, nel caso in cui le criptovalute siano detenute su un **wallet privato** le istruzioni per la compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi precisano che l'indicazione del **“codice Stato estero”** non sia obbligatorio.
- La localizzazione delle criptovalute assume particolare rilevanza, oltre che per una corretta compilazione del quadro RW, anche ai fini:
 - ❑ della determinazione delle sanzioni applicabili in caso di omessa o parziale compilazione del quadro RW:
 - i. dal 3% al 15% del patrimonio per i paesi collaborativi, dal 6% al 30% del patrimonio per gli altri paesi;
 - ii. dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute;
 - ❑ dell'applicazione o meno della disciplina del **“raddoppio dei termini”** dell'accertamento per le attività finanziarie detenute in Paesi non collaborativi.
- Pertanto, in assenza di una presunzione legale di detenzione legale dei patrimoni in crypto-valute in paesi non collaborativi, in caso di omessa compilazione del quadro RW si applicano le sanzioni nella misura minima prevista per i paesi collaborativi e non si applica il raddoppio dei termini.

Trattamento fiscale degli utility token

- Gli utility token sono emessi da una società (tramite un cd. **White paper**) con l'obiettivo di raccogliere fondi in criptovalute per la realizzazione di un progetto specifico e consentono al possessore di ottenere beni ovvero servizi dalla società emittente.
- I titolari dei token potranno restituirli in qualsiasi momento alla società emittente per fruire dei beni e servizi che la stessa è autorizzata a vendere.
- L'acquirente potrà cedere il token a terzi, a fronte di un corrispettivo in valuta corrente o valuta virtuale.
- La società emittente potrà decidere di cedere a terzi i token detenuti, ricevendo in cambio valuta corrente o valuta virtuale.
- Inizialmente, l'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta a interpello n. 14 del 2018, aveva chiarito che ai fini IVA, gli utility token possono essere assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi. Conseguentemente, l'IVA sarà esigibile al momento della spendita del voucher, ossia all'atto dell'acquisto del bene/servizio che lo stesso incorpora (i.e. consumo finale), mentre l'emissione e la circolazione dei voucher, configurando una movimentazione finanziaria e non un'anticipazione della cessione/prestazione cui i "*buoni*" stessi fanno riferimento, non sarà rilevante ai fini del tributo (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E).
- Il cambio tra valuta virtuale versus valuta tradizionale, e viceversa, sarà esente ai fini IVA (risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E).

Trattamento fiscale degli utility token

- Più di recente, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad interpello n. 110/2020, con riferimento al caso in cui gli utility token consentivano l'accesso ai servizi della blockchain forniti da una start up, ha optato per una ricostruzione differente, assimilando l'acquisto del token verso corrispettivo di euro ad un pagamento per l'accesso a tali servizi. Pertanto, risultando integrato il momento di effettuazione della prestazione di servizi (art. 6, D.P.R. n. 633/72), l'operazione risulta rilevante ai fini IVA.
- L'Agenzia delle Entrate giustifica la diversa disciplina adottata sostenendo che nel caso di specie il token non fosse assimilabile:
 - ❑ a una *"valuta virtuale"* in quanto in sede di emissione ha finalità differenti da quella di *"mezzo di pagamento"* (contrariamente a quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE, C-264/14);
 - ❑ ai voucher, in quanto nel caso esaminato il token non dà diritto ad effettuare un successivo acquisto di beni e di servizi, ma il suo acquisto è esso stesso considerato alla stregua dell'acquisto di un servizio di accesso alla blockchain, assoggettabile ad IVA all'atto del pagamento.

Lo scambio d'informazioni (DAC 8)

- A fronte della capacità delle crypto valute di eludere le regole della trasparenza fiscale, il G20 ha dato indicazioni all'OCSE di includere tali attività nell'ambito dello scambio di informazioni.
- A tale fine, il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in consultazione la bozza del **Regolamento CARF** (Crypto Asset Reporting Framework & amendments to CRS) le cui regole ruotano attorno ai seguenti aspetti fondamentali:
 - ❑ l'ambito di riferimento di Crypto-asset che include i beni che possono essere detenuti e trasferiti in modo decentralizzato, senza l'intervento di intermediari finanziari tradizionali. Da tale ambito sono esclusi:
 - a) gli utility tokens, collegati all'acquisto di beni e servizi e per questo portatori di un limitato rischio fiscale;
 - b) le valute digitali che saranno emesse dalle banche centrali.
 - ❑ gli intermediari soggetti alla raccolta dei dati e ai requisiti di segnalazione;
 - ❑ le transazioni soggette a segnalazione e le informazioni da segnalare in relazione a tali transazioni.
 - ❑ gli obblighi di adeguata verifica che devono essere posti in essere dagli intermediari soggetti per individuare l'identità e la residenza fiscale degli utilizzatori di Crypto-asset.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

apapini@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

